

CONVENZIONE

per adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente

ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

TRA

L'**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE** (d'ora innanzi chiamata "*Azienda*"), con sede legale in Ancona, Via Conca, 71 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01464630423 – Casella PEC: aou.ancona@emarche.it – in persona del Dott. Armando Marco Gozzini, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'*Azienda* medesima, sostituito, per la sottoscrizione della presente dal Direttore della S.O. Area a Pagamento, Dott. Moreno Giovagnoli, come da delega di firma del Direttore Generale, di cui alla nota ID. n. 1256166 del 31/01/2023, il quale agisce nell'ambito dei poteri conferiti,

E

La Ditta "**UNITEC INTERNATIONAL S.R.L.**" (d'ora innanzi chiamata il "*Committente*") con sede legale in Macerata (MC), Via Trento, 39/D – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01876050434 – Casella PEC: unitecinternational@legalpec.net – in persona del Geom. Bruno Perugini, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta medesima,

PREMESSO

a) che il *Committente* ha necessità di assicurare ai propri dipendenti prestazioni sanitarie ai sensi delle disposizioni legislative in tema di prevenzione in ambiente di lavoro, quali il D.Lgs. n. 81/08, il D.Lgs. n. 106/09 ed ogni altra normativa di riferimento;

b) che l'*Azienda* è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle condizioni di seguito esposte, per le quali assume le funzioni di "Medico Competente", ai sensi

dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Prof. Massimo Bracci, in possesso

dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

c) che con **Determina n./DG del/...../2026** l'*Azienda*, accogliendo specifica richiesta avanzata dal *Committente*, ha disposto la stipula della presente convenzione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il *Committente* affida all'*Azienda*, che accetta, l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio personale composto da n. 9 dipendenti (quantità indicativa suscettibile di variazioni, in eccesso o in difetto, in corso di anno per eventuali modifiche di organico).

Art. 3 – Individuazione del Medico Competente

L'*Azienda*, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, designa il dipendente Prof. Massimo Bracci, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), il quale assume le prerogative, le responsabilità e le incombenze previste *ex lege*. Il Medico Competente potrà avvalersi di collaboratori, da lui coordinati e diretti, sotto la sua personale responsabilità.

L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il Medico Competente, oltre alle proprie, l'assunzione di altre responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali. L'*Azienda* si impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra indicato.

Art. 4 – Modalità organizzative

Le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti contraenti, anche per il tramite del Medico Competente, in riferimento alla tipologia delle prestazioni da eseguire. Il Medico Competente:

- svolgerà l'attività e adempirà a tutte le incombenze nel rispetto della normativa vigente in materia;
- ha l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento dei quali viene a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dell'incarico.

Il *Committente* garantisce l'accesso alla documentazione e assume l'obbligo di garantire l'accesso ai locali, alle strutture e alla documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività da parte del Medico Competente designato dall'*Azienda*.

Art. 5 – Condizioni economiche

Per le attività oggetto della presente convenzione, il *Committente* si impegna a corrispondere all'*Azienda* i seguenti compensi:

- **Visita medica** (*preventiva, anche in fase preassuntiva, periodica, su richiesta del dipendente, nonché visita medica di idoneità al lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione, compilazione cartella sanitaria e di rischio, giudizio, eventuale sopralluogo*)..... **€ 40,00 cad.;**
- **Consulenza di I° livello** (*per inquinanti aerodispersi..*).....**€ 10,00 cad.;**
- **Consulenza di II° livello** (*per rumore*).....**€ 16,00 cad.;**
- **Consulenza di III° livello** (*per uso VDT*).....**€ 20,00 cad.;**

➤ **Consulenza di IV° livello**

(per mansioni del Provvedimento n.99/CU 30/10/2007).....€ 35,00 cad.;

➤ **Raccolta dati e compilazione "Allegato 3B"**

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.€ 50,00 cad.;

➤ **Eventuali spese per quant'altro previsto**

dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.€ 100,00/ora e frazioni.

Si conviene che le tariffe concordate, rimarranno invariate fino alla scadenza della presente convenzione.

Le consulenze saranno erogate a ciascun dipendente in base alle necessità della mansione e dell'ambiente di lavoro.

Le visite saranno effettuate nei locali identificati, previo accordo tra le parti.

Art. 6 – Modalità di fatturazione

L'*Azienda* provvederà ad emettere nei confronti del *Committente* regolare fattura, con cadenza semestrale, dalla data di decorrenza del presente accordo.

Il *Committente* si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all'*Azienda* entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della relativa fattura.

Art. 7 – Assicurazione

Il Medico Competente, designato dall'*Azienda* per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente.

L'*Azienda*, inoltre, garantisce la copertura assicurativa del proprio dipendente per la Responsabilità Civile verso Terzi nell'ambito della vigente polizza RCT/O.

Il Prof. Massimo Bracci, già in possesso di personale polizza assicurativa RCA, esonera l'*Azienda* da ogni responsabilità conseguente all'utilizzo del mezzo proprio nell'espletamento dell'attività descritta nella presente convenzione.

Art. 8 – Durata

Per le attività oggetto della presente Convenzione si concorda un impegno temporale pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dal 26/07/2026 al 25/07/2028.

Art. 9 – Recesso

Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze della controparte, nei casi in cui si verificano comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalla presente convenzione, dandone motivata comunicazione, anche tramite PEC.

In tutti gli altri casi, le parti concordano parimenti la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di almeno 30 gg., da comunicare anche tramite PEC.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Art. 10 – Modifiche

La presente convenzione potrà essere integrata, modificata od emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, con scambio di lettera a firma congiunta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

Art. 11 – Rinnovo

La presente convenzione è soggetta a rinnovo previa intesa tra le parti. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'*Azienda*, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto dal *Committente* preventivamente, per iscritto, due mesi prima della succitata scadenza.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in

specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.

Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.

I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Si precisa inoltre che, la disciplina di settore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) individua la funzione del Medico Competente come autonoma rispetto a quella che, pure in tale ambito, deve essere svolta dal datore di lavoro, assegnando specifici e distinti obblighi in capo all'una e all'altra figura, così delineando l'ambito del rispettivo trattamento consentito.

In particolare, nello svolgimento dei compiti che la legge gli attribuisce in via esclusiva (attività di sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori), il Medico Competente è l'unico legittimato ex lege a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria

indispensabili per tale finalità, non potendo essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro informazioni relative, ad esempio, alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore, se non con riferimento al solo giudizio di idoneità alla mansione specifica ed alle eventuali prescrizioni che il professionista fissa come condizioni di lavoro.

Con particolare riguardo alla tenuta e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore, il *Committente* provvederà alla tenuta di tali documenti, previamente sigillati dal Medico Competente con appropriata modalità, assicurando la predisposizione delle misure di sicurezza idonee alla conservazione dei dati stessi nei propri locali.

Art. 13 – Foro competente

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa alla presente convenzione, la medesima sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente atto accettano espressamente.

Art. 14 – Oneri fiscali

La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in modalità virtuale dall'*Azienda* in virtù dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate n. 43010 del 16/09/2014 e rimborsata dal *Committente* entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria al seguente IBAN: IT30B0306902609100000046113;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del

presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna

Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'**Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche**

Per delega di firma del Direttore Generale

Il Direttore S.O. Area a Pagamento

(Dott. Moreno Giovagnoli)

Per la Ditta "**UNITEC INTERNATIONAL S.R.L.**"

Il Legale Rappresentante

(Geom. Bruno Perugini)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., si approva espressamente e specificamente la clausola di cui all'articolo 13 (Foro Competente).

Per l'**Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche**

Per delega di firma del Direttore Generale

Il Direttore S.O. Area a Pagamento

(Dott. Moreno Giovagnoli)

Per la Ditta "**UNITEC INTERNATIONAL S.R.L.**"

Il Legale Rappresentante

(Geom. Bruno Perugini)